

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

(MELANDRI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

(DI PIETRO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 marzo 2007*

(Relatore per la II Commissione: **PISICCHIO**;
Relatore per la VII Commissione: **FOLENA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2340 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di prescrizioni relative alla loro organizzazione ed al loro svolgimento; a tale materia si riconnette solo indirettamente l'articolo 11-*quinquies*, che reca modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;

interviene, all'articolo 1, a dettare una disciplina transitoria, applicabile fino alla completa attuazione di prescrizioni (che il provvedimento in esame integra ed amplia, anche implicitamente) già introdotte, in particolare, dall'articolo 1-*quater* del decreto legge n. 28 del 2003, ed ormai entrate in vigore a partire dalla stagione sportiva 2006/2007;

contiene disposizioni che effettuano richiami normativi in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera e), capoverso 4-*bis*, richiama, « *in quanto compatibili*, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo »);

adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato giuridico loro attribuito (ad esempio, l'articolo 1 fa riferimento agli « stadi non *a norma* », nei quali « le competizioni sono svolte a porte chiuse »; l'articolo 2-*bis*, comma 1 reca la rubrica « divieto di manifestazioni esteriori », locuzione che compare anche al secondo comma, in connessione con il divieto di talune « *rappresentazioni esteriori*, anche verbali », recata nel primo comma del medesimo articolo);

la tecnica della novellazione — all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) — non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in altri casi invece, la novellazione delle norme pregresse pur non conforme a quanto previsto dalla citata circolare, appare tuttavia nel caso di specie funzionale ad una sua più agevole comprensione e coerente con la finalità dell'intervento legislativo, volto a modificare termini o importi di sanzioni previsti da

disposizioni vigenti: articolo 2, comma 1, lettera *a*), n. 1); lettera *b*); lettera *c*); articolo 2-*bis*, comma 3; articolo 5, comma 01; articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *d*);

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 11-*quater* — che inserisce il comma 6-*bis* all'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) al fine di richiamare, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, l'osservanza di specifiche misure individuate con codice di autoregolamentazione, volte « alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive » — andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento di tale disciplina con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, che appare perseguire il medesimo intento e reca una formulazione in gran parte identica;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2-*bis* — che definisce una peculiare tipologia di condotta illecita, sintetizzata nella formulazione della rubrica « *divieto di manifestazioni esteriori* » — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la fattispecie che integra il reato ivi previsto, in particolare con riferimento a talune « *rappresentazioni esteriori, anche verbali* ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto

legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia « ordine pubblico e sicurezza » attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;

rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie « ordinamento sportivo » e « ordinamento della comunicazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;

osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive;

considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale;

rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso « articolo 583-*quater* », che introduce l'articolo 583-*quater* del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2340, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche »;

valutati positivamente, in particolare: l'articolo 10 che prevede che all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici degli impianti medesimi ed individua le procedure per il rilascio alle società del provvedimento abilitativo che eventualmente si rendesse necessario; l'articolo 11 che prevede la definizione attraverso un tavolo concertativo ampiamente partecipato (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, Ministro per le infrastrutture, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, CONI, ANCI, Regioni, organizzazioni sportive), di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia « ordine pubblico e sicurezza », assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche », nel decreto legge n. 28 del 2003 « Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive », convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;

considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. *l*), della Costituzione;

rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie « ordinamento sportivo » e « ordinamento della comunicazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima *ratio* di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;

rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;

considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista

anche in relazione a quanto statuito dall'articolo 11-*bis*, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta olimpica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

Identico.

DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8

All'articolo 1:

al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

al comma 3, dopo le parole: « come introdotto dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

TESTO DELLE COMMISSIONI

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole « a porte chiuse » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza di pubblico »;

al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: « persona fisica » sono inserite le seguenti: « o giuridica » e la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma *3-quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « ed all'articolo 6-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6-bis »;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.” »;

al comma 1, lettera b), le parole: « a tre mesi e superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a un anno e superiore a cinque anni »;

al comma 1, lettera c), le parole: « da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro »;

al comma 1, lettera d), alinea, le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;

al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: « da sei mesi a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a otto anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. »;

al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: « risiedono, ovvero in cui » e dopo la parola: « legale » sono inserite le seguenti: « o operativa ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — (Divieto di manifestazioni esteriori). — 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 2:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse **la parola: « morali » nonché** le parole: « risiedono, ovvero di cui » e dopo la parola: « legale » sono inserite le seguenti: « o operativa ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — (Divieto di **striscioni e cartelli**). — 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli **che, comunque, incitano alla violenza o che contengano insulti o minacce**. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro".

ART. 2-ter. — (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).

— 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: « nelle immediate adiacenze di essi, » sono inserite le seguenti: « nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, », il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. »;

(segue: testo delle Commissioni)

da tre mesi ad un anno. **Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.**

Soppresso.

Soppresso.

ART. 2-ter. — *(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).*
— *Identico* ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: « nelle immediate adiacenze di essi, » sono inserite le seguenti: « nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, » e dopo le parole: « in modo da creare un » è inserita la seguente: « concreto », il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: "se dal fatto deriva un

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: « nelle immediate adiacenze di essi, » sono inserite le seguenti: « nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, » e le parole: « e con la multa da 500 a 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 1.000 a 5.000 » e il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Aggravante del reato di danneggiamento). — 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

“5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive” ».

All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, » sono inserite le seguenti: « della presente legge, ».

All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro” ».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso « ART. 7-ter », comma 1, le parole: « di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6 della presente legge ».

(segue: testo delle Commissioni)

pericolo concreto” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica” »;

identico.

Identico.

All’articolo 4:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, » sono inserite le seguenti: « della presente legge, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2010” ».

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

“ART. 583-quater. — (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). — Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ».

All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. **In deroga al divieto di cui al comma 1**, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità ».

All'articolo 9, al comma 3, le parole: « da 20.000 a 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da 40.000 a 200.000 ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 7:

identico:

« 1. *Identico:*

“ART. 583-*quater*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico*). — **Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.**” »;

identico.

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal comma 4 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. **Le società sportive possono** stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, **nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statuari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato** ».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: « da 20.000 a 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da 40.000 a 200.000 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« **3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che**

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: « possono provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « provvedono » e, nel secondo periodo, la parola: « , convoca » è sostituita dalle seguenti: « o convoca ».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — *(Iniziative per promuovere i valori dello sport).* —
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

(segue: testo delle Commissioni)

sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura ».

*All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, **dopo** le parole: « possono provvedere » sono **inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, » e, nel secondo periodo, la parola: « , convoca » è sostituita dalle seguenti: « o convoca ».***

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — (Iniziativa per promuovere i valori dello sport).
— 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. **Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.**

2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 11-ter. — (*Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “di capienza superiore alle diecimila unità” sono sostituite dalle seguenti: “di capienza superiore alle 7.500 unità”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

ART. 11-*quater*. — (*Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*). — 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva”;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport”;

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.”;

d) all'articolo 35, comma 2, le parole: “per un periodo da uno a dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo da tre a trenta giorni”;

(segue: testo delle Commissioni)

ART. 11-ter. — *(Rilascio di biglietti gratuiti per i minori).* — 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

ART. 11-*quater*. — *(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).* — *Identico.*

ART. 11-*quinquies*. — *(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).* — *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identico:*

“6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere **delle Commissioni parlamentari competenti**, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.”;

d) *identica;*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.

ART. 11-quinquies. — (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). — 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto” ».

(segue: testo delle Commissioni)

e) identica.

ART. 11-*sexies*. — *(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). — Identico ».*

Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte « a porte chiuse ». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del

(*) Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLE COMMISSIONI (*)

ARTICOLO 1.

(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte ***in assenza di pubblico***. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del

(*) Le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica sono evidenziate in **neretto**. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in **neretto corsivo**. Per le parti introdotte dal Senato della Repubblica e soppresse dalle Commissioni si rinvia all'Allegato al disegno di legge di conversione (pagine da 10 a 25 del presente stampato).

(segue: testo del decreto-legge)

presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinqüies*. ».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. *Identico:*

« 7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica **o giuridica** titoli di accesso in numero superiore a **quattro**. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinqüies*. ».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 **del presente articolo**, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-*bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinqüies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge
13 dicembre 1989, n. 401).

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « **ed** all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. »;

b) al comma 5, le parole: « non possono avere durata superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni »;

c) al comma 6, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro »;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

« Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge
13 dicembre 1989, n. 401).

1. *Identico:*

a) *identica:*

1) le parole: « e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* »;

2) *identico;*

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. »;

b) al comma 5, le parole: « non possono avere durata superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « non possono avere durata inferiore a **un anno** e superiore a **cinque** anni »;

c) al comma 6, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da **uno** a tre anni e con la multa **da 10.000 euro a 40.000 euro** »;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito **dai seguenti:**

« Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da **due** a **otto** anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. **Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.** ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

« *1-bis.* Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti **morali** previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società **risiedono, ovvero in cui** hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. *Identico:*

« 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale **o operativa**, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ».

ARTICOLO 2-bis.

(Divieto di striscioni e cartelli).

1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ARTICOLO 2-ter.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401).

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. **Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.** La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. **Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401).

1. *Identico:*

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, **nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa**, lancia o utilizza, in modo da creare un **concreto** pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva **un ritardo rilevante dell'inizio**, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. ».

1-bis. *Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: « se dal fatto deriva un pericolo concreto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica ».*

2. *Identico:*

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, **nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa**, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contun-

(segue: testo del decreto-legge)

manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. ».

ARTICOLO 4.

*(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge
13 dicembre 1989, n. 401).*

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: « di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

b) al comma 1-*ter*, le parole: « o di altri elementi oggettivi » sono soppresse; le parole: « dai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dalla quale » e le parole: « entro le trentasei ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantotto ore »;

c) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, ».

2. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

denti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da **1.000** a **5.000** euro. ».

ARTICOLO 3-bis.

(Aggravante del reato di danneggiamento).

1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

« 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive ».

ARTICOLO 4.

*(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge
13 dicembre 1989, n. 401).*

1. *Identico:*

a) al comma 1-bis, le parole: « di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, **della presente legge**, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. **All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».**

(segue: testo del decreto-legge)

3. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: « nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 6-*ter* ».

ARTICOLO 5.

(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).

1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. ».

ARTICOLO 6.

(Misure di prevenzione).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 7-*ter*. — *(Misure di prevenzione)*. — 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifesta-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3. *Identico.*

ARTICOLO 5.

(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).

01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro ».

1. *Identico.*

ARTICOLO 6.

(Misure di prevenzione).

1. *Identico:*

« ART. 7-ter. — (Misure di prevenzione). — 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della **presente** legge.

2. *Identico* ».

(segue: testo del decreto-legge)

zioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965. ».

ARTICOLO 7.

(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: « della reclusione da tre a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da cinque a quindici anni ».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. ».

ARTICOLO 8.

(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 583-quater. — (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). — Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. ».

2. Identico.

ARTICOLO 8.

(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, **salvo quanto previsto dal comma 4.**

(segue: testo del decreto-legge)

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità **statutarie**.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. ***Le*** società sportive ***possono*** stipulare con associazioni **legalmente** riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, ***nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi poteri statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.***

5. *Identico.*

ARTICOLO 9.

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ARTICOLO 10.

(Adeguamento degli impianti).

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

ARTICOLO 11.

(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. *Identico.*

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **40.000** a **200.000** euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.

ARTICOLO 10.

(Adeguamento degli impianti).

1. *Identico:*

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

ARTICOLO 11.

(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 11-bis.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport).

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. *Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.*

2. *Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ART. 11-ter.

(Rilascio di biglietti gratuiti per i minori).

1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

ARTICOLO 11-quater.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).

1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: « di capienza superiore alle diecimila unità » sono sostituite dalle seguenti: « di capienza superiore alle 7.500 unità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

ARTICOLO 11-quinquies.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: « Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva »;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: « Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport »;

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere *delle Commissioni parlamentari competenti*, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. »;

d) all'articolo 35, comma 2, le parole: « per un periodo da uno a dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo da tre a trenta giorni »;

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma *6-bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo ».

ARTICOLO 11-*sexies*.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).

1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa di Risparmio di Roma spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto ».

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.*

AMATO, *Ministro dell'interno.*

MASTELLA, *Ministro della giustizia.*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture.*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,08



15PDL0023341